

Prot. 21 giugno 2013, n. 22491

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento sugli assegni di ricerca, emanato con Decreto Rettorale 28 aprile 2011, n. 5958, e in particolare l'art. 8, incompatibilità;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, emanato con Decreto Rettorale 20 maggio 2013, n. 17483, e in particolare l'art. 11, comma 10;
- VISTO** il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale 29 maggio 2009, n. 7967 e in particolare l'art. 2, comma 2 – Incompatibilità;
- VISTA** la proposta avanzata da alcuni direttori di dipartimento e docenti del Settore culturale 1, che richiedono di emendare l'articolo 8, comma 4, del Regolamento sugli assegni di ricerca allo scopo di consentire agli assegnisti di ricerca la possibilità di svolgere attività didattiche al pari dei dottorandi di ricerca;
- RITENUTO** pertanto, di intervenire sul regolamento sopra richiamato al fine di definire la possibilità per gli assegnisti di ricerca di svolgere attività didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica nei corsi di studio dell'Ateneo per un numero massimo di 40 ore annuali pari a quelle previste per i dottorandi di ricerca;
- VALUTATO** altresì, di intervenire sul Regolamento per il dottorato di ricerca emanato con Decreto Rettorale 20 maggio 2013 n. 17483 per specificare che per attività didattica integrativa deve intendersi anche il supporto alla didattica e sul Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell'Università di Pisa con Decreto Rettorale 29 maggio 2009, n. 7967;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione 5 giugno 2013, n. 196 che ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte;
- VISTA** la delibera del 12 giugno 2013, n.149 con la quale il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento sugli assegni di ricerca, al Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca e al Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell'Università di Pisa;

DECRETA

Art. 1

1. Sono emanate le modifiche agli articoli 8, comma 4 del Regolamento sugli assegni di ricerca, all'articolo 11, comma 10 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca e all'articolo 2, comma 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell'Università di Pisa così come di seguito riportati:

- All'articolo 8, comma 4 del Regolamento sugli assegni di ricerca sostituire la frase “*L'assegno è incompatibile con contratti stipulati a qualsiasi titolo con l'Ateneo ad eccezione di prestazioni occasionali per attività seminariali alla ricerca*” con la frase “*l'assegno è incompatibile con contratti stipulati a qualsiasi titolo con l'Ateneo, ad eccezione di:*
 - a) *prestazioni occasionali per attività seminariali relative alla ricerca;*
 - b) *attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica nei corsi di studio entro il limite massimo complessivo di quaranta ore per anno accademico;*”
- All'articolo 11, comma 10 lettera b del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca lettera b sostituire la frase: “*b) attività di didattica integrativa entro il limite massimo di quaranta ore per anno accademico*” con la frase “*b) attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica nei corsi di studio entro il limite massimo complessivo di quaranta ore per anno accademico*”;
- All'articolo 2, comma 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell'Università di Pisa sostituire la frase “*Nessuno può essere contemporaneamente titolare di più contratti di lavoro autonomo con l'Università di Pisa*” con la frase “*Nessuno può essere contemporaneamente titolare di più contratti di lavoro autonomo con l'Università di Pisa disciplinati dal presente Regolamento*”.

Art. 2

1. Le modifiche di cui all'articolo 1 del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla loro emanazione e sono pubblicate su www.unipi.it.

IL RETTORE
Prof. M. Augello

Regolamento sugli assegni di ricerca

D.R. 28 aprile 2011, n. 5958 - Emanazione

Articolo 1 - Ambito di applicazione, requisiti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240 del 2010 e nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (di seguito "assegni").
2. Possono essere destinatari degli assegni i laureati magistrali in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Il possesso del dottorato di ricerca o, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica costituisce titolo preferenziale ai fini della attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni sono conferiti nel rispetto del Codice etico di Ateneo; non possono in ogni caso essere attribuiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente alla struttura presso la quale è attivato l'assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Una quota di assegni può essere riservata a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
5. Gli assegni non possono essere conferiti al personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI).
6. Gli assegni sono finalizzati a sostenere la collaborazione di giovani qualificati alle attività di ricerca dei dipartimenti e dei centri di ricerca dell'Università di Pisa previsti dallo Statuto (di seguito "strutture").
7. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

Articolo 2- Durata e importo

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati da ciascun soggetto ai sensi del presente regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, anche con Atenei diversi nonché con gli enti di cui all'articolo 22, comma 1 della Legge n.240/2010, non può essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al presente regolamento e dei contratti di ricercatore a tempo determinato instaurati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della medesima legge, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Gli assegni sono corrisposti in rate mensili posticipate; con riguardo agli assegni di cui al successivo art. 3, l'importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione, mentre, con riguardo agli assegni di cui al successivo art. 4, l'importo è determinato con delibera del Consiglio della struttura che conferisce l'assegno. In ogni caso gli importi così determinati non possono essere inferiori all'importo minimo fissato con l'apposito decreto ministeriale.

Articolo 3 – Finanziamenti, bandi e procedure di selezione: a) bando annuale relativo alle aree scientifiche

1. Annualmente il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo, può destinare risorse finalizzate al finanziamento o al cofinanziamento di assegni.
2. Il Senato Accademico stabilisce i criteri sulla base dei quali vengono attribuite le risorse alle aree scientifiche e alle strutture.
3. Lo svolgimento della selezione prevede la valutazione dei progetti di ricerca presentati dai candidati, dei titoli e delle pubblicazioni allegate, e del colloquio.
4. Il bando, emanato dal Rettore, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. numero degli assegni da attivare con riferimento ai settori scientifico disciplinari indicati dalle strutture;
 - b. struttura e sede dell'attività collegata ad ogni assegno da attivare;
 - c. durata degli assegni;
 - d. requisiti e titoli per l'ammissione;
 - e. modalità e tempi per la presentazione delle domande, dei titoli, comprese le pubblicazioni, e del progetto di ricerca che il candidato intende svolgere per uno dei settori scientifico disciplinari indicati;
 - f. criteri generali di valutazione dei titoli presentati e del progetto di ricerca;
 - g. punteggi da attribuire ai titoli e al colloquio;
 - h. informazioni riguardanti il trattamento economico, previdenziale e i diritti e i doveri del titolare dell'assegno di ricerca.
5. Il bando è pubblicato sul sito web dell'Università, del Ministero e dell'Unione europea.
6. La commissione giudicatrice è unica ed è nominata dal Rettore, su proposta dei consigli delle strutture interessate; essa è composta da un docente per ciascun settore scientifico disciplinare indicato dal bando, o settore affine. La commissione può articolarsi in sottocommissioni composte almeno da tre docenti di settori omogenei. La commissione può decidere di avvalersi di esperti di elevata qualificazione esterni all'Ateneo, italiani o stranieri. In ogni caso la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
7. Sulla base dei criteri predeterminati dal presente regolamento e dal bando la commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e all'esame del progetto di ricerca presentato, individuando i candidati da ammettere al colloquio.
8. Al termine della procedura la commissione formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuno dei settori scientifico disciplinari indicati nel bando.
9. Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione.
10. Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione, con decreto del rettore viene accertata la regolarità degli atti e dichiarati i nominativi dei vincitori, dandone informazione ai medesimi e al responsabile della struttura. Il decreto è pubblicato su www.unipi.it.

Articolo 4 – Finanziamenti, bandi e procedure di selezione: b) Bandi relativi a specifici programmi di ricerca

1. Le strutture in qualsiasi momento possono richiedere l'emanazione di bandi per assegni su fondi propri, anche derivanti da contratti conto terzi, impegnandosi a trasferire all'amministrazione centrale l'importo relativo.
2. Su richiesta del consiglio della struttura, il rettore emana il bando che contiene il titolo del programma di ricerca e il relativo settore scientifico disciplinare.
3. Il bando deve contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 3, comma 4, del presente regolamento, ad eccezione della presentazione del progetto di ricerca previsto alla lettera e), e deve esserne data pubblicità nei modi previsti dall'art. 3 comma 5.
4. La commissione è nominata dal responsabile della struttura, secondo quanto deliberato dal consiglio della struttura stessa, e si compone del responsabile del progetto di ricerca e di altri due membri, professori o ricercatori, appartenenti al settore scientifico disciplinare relativo al progetto o settore affine.

5. Sulla base dei criteri predeterminati dal presente regolamento e dal bando la commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati al fine di valutare l'idoneità degli stessi allo svolgimento dell'attività di ricerca, individuando i candidati da ammettere ad eventuale colloquio.
6. Al termine della procedura la commissione formula una graduatoria, sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati e dell'eventuale colloquio.
7. Per il prosieguo della procedura si applicano i commi 9 e 10 dell'art. 3 del presente regolamento.
8. Costituisce deroga alla procedura prevista dal presente articolo, il conferimento di assegni di ricerca a cittadini comunitari o extracomunitari che siano stati selezionati o individuati da enti o organismi esterni all'Ateneo, nel quadro di progetti di ricerca europei o internazionali, o selezionati nell'ambito del Consorzio di partner costituiti nell'ambito di suddetti progetti di ricerca, nel rispetto delle regole stabilite dai programmi comunitari. I soggetti di cui al presente comma devono comunque essere in possesso dei requisiti indicati all' articolo 1 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 5 – Rinnovo

Gli assegni, previa motivata richiesta del responsabile dell'attività di ricerca approvata dal consiglio della struttura, possono essere rinnovati nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 del presente regolamento; la durata del rinnovo non può essere inferiore all'anno.

Articolo 6 – Conferimento assegno

1. Il conferimento dell'assegno è formalizzato con provvedimento del responsabile della struttura, nel quale sono indicati il titolo della ricerca, l'attività specifica che deve essere svolta, il trattamento economico e previdenziale nonché i diritti e gli obblighi del titolare dell'assegno.
2. L'assegno ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, salvo diversa decorrenza successiva derivante dai programmi della struttura di ricerca e da accordi fra le parti.
3. Il provvedimento deve prevedere un'attività di ricerca a carattere continuativo. Le modalità di effettuazione della ricerca sono regolate dalle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura.
4. Il provvedimento deve indicare il responsabile dell'attività di ricerca dell'assegnista, nominato dal responsabile della struttura che è sede della ricerca, previo parere del consiglio, tra professori e ricercatori afferenti alla stessa struttura.
5. Il titolare dell'assegno può recedere, previo preavviso di trenta giorni o di un termine più breve, se giustificato. In caso di recesso entro tre mesi dalla decorrenza, l'assegno resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.
6. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
7. In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
8. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno.
9. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è garantita dall'Università.

Articolo 7 - Sospensione dell'assegno

1. L'assegno è sospeso nel caso di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria.

2. Può inoltre essere sospeso fino a un massimo di mesi due per il periodo di congedo facoltativo per maternità o per gravi motivi di salute o di famiglia documentati; la sospensione è concessa previo parere favorevole del direttore della struttura, sentito il responsabile dell'attività di ricerca.
3. In caso di sospensione di cui al comma 2, l'assegno è sospeso, senza erogazione del corrispettivo, ed è prorogato per un periodo pari alla durata della sospensione.

Articolo 8 - Incompatibilità

1. Il titolare dell'assegno può frequentare un corso di dottorato di ricerca senza borsa o un corso di specializzazione, se ha superato gli esami di ammissione relativi, salvo il caso in cui il posto nella scuola di specializzazione di area medica sia collegato ad un contratto di formazione lavoro; in questo caso l'assegno è sospeso fino alla conclusione del contratto di formazione lavoro.
2. Gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca.
3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale né con la frequenza di master universitari, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche e la sospensione del contratto di lavoro per i dipendenti privati.
4. L'assegno è incompatibile con contratti stipulati a qualsiasi titolo con l'Ateneo, ad eccezione di:
 - a) prestazioni occasionali per attività seminariali relative alla ricerca;
 - b) attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica nei corsi di studio entro il limite massimo complessivo di quaranta ore per anno accademico.
5. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere attività di lavoro autonomo o altro tipo di attività esterna previa autorizzazione del consiglio della struttura che dovrà verificarne la compatibilità con lo svolgimento dell'attività di ricerca e l'inesistenza di conflitti di interesse.
6. L'assegnista di area medica, può svolgere attività assistenziale, purché prevista nel bando di selezione, presso strutture sanitarie e/o di ricerca, entro il limite massimo di dieci ore settimanali e solo se indispensabile alla conduzione della ricerca.
7. Per lo svolgimento di attività assistenziale è necessario acquisire dal Direttore della struttura sanitaria e/o di ricerca competente il preventivo consenso, ai fini dell'accesso alle strutture medesime, e l'impegno preliminare ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro dell'assegnista.

Articolo 9 - Diritti e doveri degli assegnisti di ricerca

1. L'assegnista ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, delle attrezzature della Struttura presso la quale svolge l'attività. La Struttura interessata fornisce al titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
2. L'attività di ricerca del titolare dell'assegno viene svolta all'interno della Struttura interessata e in altre strutture dell'Università in base al programma di ricerca. L'eventuale attività di ricerca all'esterno dell'Università deve essere proposta dal responsabile della ricerca ed approvata dal Consiglio della Struttura medesima.
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 4 dell'articolo 8, il titolare dell'assegno è tenuto ad acquisire l'autorizzazione del direttore della struttura, previo assenso del responsabile dell'attività di ricerca.
4. È consentito affidare agli assegnisti con il loro consenso incarichi di ricerca conseguenti a contratti con terzi stipulati ai sensi dell'art. 66 del DPR 382/80 dalle strutture di ricerca (dipartimenti e centri) dell'Università di Pisa; l'incarico dà diritto esclusivamente alla partecipazione dell'assegnista alla distribuzione dell'utile ripartibile.
5. Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere la sua attività di ricerca secondo gli indirizzi, i tempi e le modalità indicate del responsabile dell'attività di ricerca. Il titolare dell'assegno è tenuto a dare

conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal responsabile; a tal fine può essere richiesta al titolare dell'assegno la compilazione di un registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.

6. Con periodicità semestrale il titolare dell'assegno è tenuto a presentare al consiglio della struttura una relazione sullo stato di avanzamento della ricerca, corredata con un giudizio scritto del responsabile della ricerca.

7. La mancata o incompleta presentazione della relazione semestrale entro i termini stabiliti, la reiterata violazione delle indicazioni del responsabile della ricerca, la valutazione negativa sulla relazione semestrale o sull'attività svolta nello svolgimento della ricerca costituiscono causa di revoca dell'assegno. Tali condizioni debbono essere segnalate e motivate, con relazione scritta, dal responsabile della ricerca e notificate al responsabile delle struttura.

8. La revoca dell'assegno è disposta dal responsabile della struttura, previa delibera del Consiglio della struttura, sentito il titolare dell'assegno.

Articolo 10 – Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto dell'Università e/o con l'utilizzo di risorse e/o delle informazioni della stessa, appartengono in via esclusiva all'Università di Pisa che ne potrà disporre liberamente, fermo restando il diritto morale dell'assegnista a essere riconosciuto autore o inventore e fermi restando i diritti patrimoniali eventualmente spettanti, sulla base del contratto di ricerca su cui grava l'assegno, al finanziatore della ricerca.

2. L'assegnista ha l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Università il conseguimento degli eventuali risultati di cui al comma 1, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza preventiva autorizzazione del responsabile del programma di ricerca.

Articolo 11 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Università.

Articolo 12 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rettorale 29 settembre 1998, n.01/1361.

2. Le procedure di selezione attivate entro la data di entrata in vigore della legge 240/2010 sono portate a termine secondo il [previgente regolamento](#).